

Legge regionale 30 marzo 2018 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

**Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.**

**Art. 18**

*(Presentazione delle domande)*

**1.** Le domande devono essere presentate alla Struttura regionale competente in materia entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico in corso, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione.

(1)(2)

**2.** La presentazione delle istanze deve avvenire con l'osservanza delle seguenti modalità:

**a)** le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e il numero dei minori iscritti alla data della domanda, nonché il programma educativo della scuola coerente con gli orientamenti educativi statali;

**b)** le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera c), devono essere corredate del programma di attività e del preventivo di spesa;

**c)** le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettera d), devono essere corredate di un preventivo sommario di spesa e di una relazione illustrativa dell'intervento.

(3)

Note:

**1** Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 22/2021

**2** Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 13/2023

**3** Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 13/2023